



COMUNE DI LUSIANA
Provincia di Vicenza
Regione Veneto

P.A.T.

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT)

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"

RELAZIONE SINTETICA



Il Sindaco
prof. Virgilio Boscardin

Il Segretario Comunale
dott. Giuseppe Zanon

Il Responsabile dell'ufficio
Urbanistica ed Edilizia Privata
geom. Antonio Maino

Regione Veneto
Direzione Urbanistica
(Art. 15 L.R. n. 11/2004)

I Progettisti

Dalla Torre . Fantin . Pellizzer
Architetti Pianificatori Associati

Via A. Nonis, 18 - 36063 Marostica - Tel e fax 0424 780958

Lusiana (Vi), Marzo 2009

RELAZIONE SINTETICA

Relazione finalizzata all'immediata lettura degli obiettivi e delle scelte del Piano di Assetto del Territorio (PAT), in quali elaborati e norme sono trattate le diverse tematiche affrontate.

(L.R. n. 11/2004, Art. 13 e D.G.R. n. 3178/2004, lett. g)

1. Finalità

1.01. Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) rappresenta lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo, per il governo del territorio comunale.

Individua le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale ed architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi dalla pianificazione territoriale di livello superiore, nonché alle esigenze della comunità locale.

Elaborato: Tavola n. 1, 2, 3 e 4

Norma: Articolo 1.

2. Obiettivi generali e principi

2.01 Le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio comunale del Piano Regolatore Comunale - articolate: in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI) - si ispirano ai seguenti principi, che ne costituiscono il quadro di riferimento:

a) *sostenibilità*, attraverso lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), affinché il progetto di sviluppo urbanistico ed edilizio, che soddisfa i bisogni del presente, non comprometta la capacità ed i diritti delle generazioni future.

In particolare, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) affronta il tema della sostenibilità su tre dimensioni:

1. *ecologica*, prendendo in considerazione la stabilità degli ecosistemi e la riproducibilità delle risorse;

2. *economica*, valutando il sostentamento della popolazione e l'efficienza produttiva;

3. *sociale*, mettendo al centro l'equità, all'interno di una stessa generazione come tra generazioni diverse.

b) *Sviluppo compatibile e durevole*, secondo il quale l'uomo è portatore della responsabilità per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, nei confronti delle generazioni presenti e future; le risorse naturali devono essere salvaguardate attraverso una programmazione ed una gestione appropriata e attenta.

Deve, inoltre, essere mantenuta e, ove possibile, ricostituita e migliorata la capacità dell'ambiente di produrre risorse vitali rinnovabili, mediante il consolidamento ed il potenziamento dello sviluppo insediativo e produttivo, congiuntamente alla protezione, alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

RELAZIONE SINTETICA

c) *Sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza*, mediante:

1. la garanzia di trasparenza e partecipazione;
2. l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato ed accessibile;
3. il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni nella formazione degli strumenti di pianificazione e nelle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali, nonché sulla loro attuazione.

d) *Pianificazione concertata*, che influenza il carattere processuale della pianificazione e la natura cooperativa e consensuale delle relazioni con la pianificazione sovra-comunale.

e) *Perequazione urbanistica*, che persegue l'equa distribuzione dei diritti edificatori tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, e, in relazione al valore di tali diritti, degli oneri derivanti:

1. dalla realizzazione delle dotazioni territoriale e di quelle connesse con la sostenibilità e la mitigazione ambientale degli interventi;
2. dalla realizzazione diretta e/o dall'assunzione delle spese relative alle misure compensative o sostitutive, immobiliari e mobiliari;
3. dall'attuazione dei programmi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
4. dall'articolazione pubblico - privata dei benefici economici derivanti dalla trasformazione del territorio.

f) *Compensazione e credito edilizio* come strumenti privilegiati per l'indennizzo di vincoli espropriativi, nonché per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana.

g) *Qualità architettonica*, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste alla base della progettazione e della realizzazione delle opere, e che garantisca il loro armonico inserimento nel paesaggio, anche mediante l'impiego di tecniche progettuali e realizzative in equilibrio con l'ambiente.

Elaborato: Tavola n. 1, 2, 3 e 4

Norma: Articolo 2.

3. Contenuti, ambito di applicazione, efficacia ed attuazione

3.01. Le Norme Tecniche definiscono *direttive, prescrizioni e vincoli*, in relazione alle indicazioni cartografiche contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT), ed in particolare:

- a) disciplinano - attribuendo una specifica normativa di tutela - le invarianti ed i limiti di trasformabilità di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, anche in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi dalla

RELAZIONE SINTETICA

pianificazione territoriale di livello superiore;

b) regolamentano gli obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché gli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;

c) definiscono le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche, soprattutto nell'ambito o nei pressi dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC);

d) determinano il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c) della L. R. n. 11/2004;

e) dettano una specifica disciplina con riferimento:

1. ai centri storici, alle ville, nonché agli edifici ed ai complessi di valore monumentale e testimoniale, determinando:

a) previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, le categorie in cui gli stessi devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, attribuendo valori di tutela in funzione degli specifici contesti da salvaguardare;

b) per ogni categoria di cui alla lettera precedente, gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili;

c) i margini di flessibilità ammessi in sede di Piano degli Interventi (PI);

2. alle zone di tutela ed alle fasce di rispetto di cui all'art. 41 della L. R. n. 11/2004;

3. alle zone agricole, identificando:

a) le destinazioni d'uso compatibili degli edifici con valore storico-ambientale;

b) le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti, con particolare attenzione a quelli di valore monumentale e testimoniale;

c) i limiti fisici alla nuova edificazione, con riferimento alle caratteristiche paesaggistico - ambientali, tecnico - agronomiche e di integrità fondiaria del territorio;

4. all'intero territorio comunale, definendo:

a) gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, ambientale e architettonica, nonché gli indirizzi e le direttive per gli interventi da attuare relativamente: alle opere incongrue, agli elementi di degrado, agli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola, anche mediante il ricorso al credito edilizio o ad altre forme di compensazione;

b) le direttive, le prescrizioni e i vincoli per il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 31 della L. R. n. 11/2004;

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT)

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"

RELAZIONE SINTETICA

- c) per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico - ricettivi, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;
- d) le modalità di riserva o cessione con le quali, anche in rapporto alle aree per servizi, il Piano degli Interventi (PI) potrà prescrivere che, nelle zone residenziali soggette a Piano Urbanistico Attuativo (PUA), vengano riservate, anche mediante la perequazione, quote di superficie o di volume per la realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
- e) le direttive, le prescrizioni e i vincoli per lo sviluppo insediativo e delle aree di riqualificazione e riconversione; definendone le linee preferenziali e per la promozione e tutela della qualità architettonica;
- f) le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione, di cui agli articoli 35 e 37 della L. R. n. 11/2004;
- g) i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria ed i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al D. P. R. 20 ottobre 1998, n. 447, in relazione alle specificità territoriali del comune;
- h) le direttive, le prescrizioni e i vincoli per l'edificazione nelle aree di urbanizzazione consolidata;
- i) le direttive, le prescrizioni e i vincoli relativamente ai contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;
- l) i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, di cui al Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni;
- m) la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.
- 3.02. Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), redatto dimensionalmente sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili su tutto il territorio comunale, a tempo indeterminato.
- 3.03. La disciplina del Piano di Assetto del Territorio (PAT), è definita dall'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche, contenute negli elaborati che lo compongono.
- 3.04. La simbologia usata nelle tavole del Piano di Assetto del Territorio (PAT) va intesa secondo le legende indicate a margine di ciascuna.
- 3.05. Ad ogni categoria d'intervento e/o indicazione riportata in legenda, corrisponde un articolo delle presenti Norme Tecniche.
- 3.06. Nell'eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni espresse alla scala maggiormente dettagliata.
- 3.07. Nel caso di contrasto tra il testo delle Norme Tecniche e gli elaborati grafici, prevale il testo

RELAZIONE SINTETICA

normativo.

In caso di contrasto tra norme diverse, prevalgono quelle aventi maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e, in ogni caso, quelle disciplinanti i vincoli, le invariati e le limitazioni alla trasformabilità.

3.08. Le presenti Norme Tecniche determinano direttive, prescrizioni e vincoli che hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al Piano di Assetto del Territorio (PAT).

3.09. L'adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti Norme Tecniche, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L. R. n. 11/2004 e dall'art. 12, comma 3 del D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380.

3.10. Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, non ha efficacia conformativa della proprietà, pertanto non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio.

Elaborato: Tavola n. /

Norma: Articolo 3.

4. Beni paesistici di cui all'art. 134 del D. Lgs. n. 42/2004. Rif. Legislativo: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 134 e beni di suo civico

4.01 I beni paesistici sono quelli sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 134.

La Tavola 1 - "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" del Piano di Assetto del Territorio (PAT), evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo, espresso a seguito di dichiarazione di interesse pubblico, e quelle vincolate per legge ai sensi dell'art. 142.

Elaborato: Tavola n. 1, 2 e 3

Norma: Articolo 4.

5. Vincolo idrogeologico - forestale. Rif. Legislativo: R. D. 16.05.1926 n. 1126 - art. 41 L. R. n. 11/2004

RELAZIONE SINTETICA

5.01 Il vincolo idrogeologico - forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R. D. 16.05.1926 n. 1126 e delle leggi regionali di settore.

Elaborato: Tavola n. 1, 2, 3 e 4

Norma: Articolo 5.

6. Vincolo sismico. Rif. Legislativo: D. P. R. n. 380/2001 - capo IV; D.C.R. 03.12.2003 n. 67, O.P.C.M. 3274/2003; O.P.C.M. 3519/2006; D.G.R. 71/2008

6.01 L'intero territorio comunale è classificato in zona sismica 3, per effetto della Deliberazione del Consiglio Regionale 3 dicembre 2003, n. 67.

Elaborato: Tavola n. 1

Norma: Articolo 6.

7. Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Rif. Legislativo: Direttiva 92/43/CEE, D. P. R. n. 357/1997, D. P. R. n. 120/2003 e D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006

7.01 Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Elaborato: Tavola n. 1 e 4

Norma: Articolo 7.

8. Ambiti dei parchi o per l'istituzione di parchi e riserve naturali ed architettoniche ed a tutela paesaggistica. Ambiti naturalistici di livello regionale

8.01 Trattasi di aree individuate nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e classificate "Sistema degli ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale".

8.02 Tali ambiti sono tutelati dal PTRC del Veneto agli articoli 19, 27 e 33 delle NTA e dalla L. R. n. 40/1984.

Elaborato: Tavola n. 1, 2 e 4

Norma: Articolo 8.

9. Piano di area "Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine"

9.01 Il territorio comunale risulta compreso all'interno dell'ambito del Piano d'area dell'"Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine", per effetto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 792 del 9 aprile 2002, con cui è stato adottato.

9.02. Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) recepisce gli elementi pertinenti contenuti in questo piano di scala regionale.

Elaborato: Tavola n. 1 e 4

Norma: Articolo 9.

10. Aree a rischio idraulico e idrogeologico. Regimi, compatibilità ed invariabilità idraulica. Modalità realizzative e sicurezza degli abitati

10.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) ha provveduto ad analizzare puntualmente le caratteristiche idrauliche ed idrogeologiche del territorio comunale di propria competenza.

Sintesi di tali indagini viene riportata nelle tavole del Piano di Assetto del Territorio (PAT) classificate al n. 1, n. 2 e n. 3, dove sono state tenute in particolare considerazione le problematiche idrauliche del territorio.

La stessa tavola n. 4.3 "Carta della trasformabilità" determina il futuro utilizzo del territorio ponendo la condizione della sua tutela idrogeologica.

Principio fondamentale di tali studi e previsioni è costituito dalla "invarianza idraulica" delle trasformazioni territoriali, unitamente alla considerazione di quella relativa a quanto già avvenuto.

10.02 Complessivamente, il quadro giuridico di riferimento risulta costituito dal R. D. n. 368/1904, dal R. D. n. 523/1904, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3637 del 13 dicembre 2002, dalla Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1322 del 10 maggio 2006.

E' stata, inoltre, considerata la ricaduta tecnico-giuridica della Deliberazione n. 4453 del 29 dicembre 2004, mediante la quale la Giunta Regionale ha adottato il "Piano di Tutela delle Acque", di cui all'articolo 44 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Elaborato: Tavola n. 1, 2, 3 e 4

Norma: Articolo 10.

11. Centri storici. Rif. Legislativo: Art. 40 L. R. n. 11/2004

11.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) riconosce tre categorie di centri storici:

- aree di interesse architettonico (A1 - ex art. 19 del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente);
- aree di interesse ambientale e rurale (A2 - ex art. 19 del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente);
- aree di urbanizzazione consolidata di valore storico – contrade. Si considerano aree di urbanizzazione consolidata – contrade, gli agglomerati insediativi urbani che non sono assimilabili al capoluogo o alle frazioni e “che conservano nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali”.

Elaborato: Tavola n. 1 e 4

Norma: Articolo 11.

12. Idrografia - fasce di rispetto. Rif. Legislativo: art. 96 lett. f), R. D. 25 luglio 1904 n. 523 – art. 41 L. R. 11/2004

12.01 Trattasi delle zone di tutela di torrenti, canali, invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

Elaborato: Tavola n. 1 e 4

Norma: Articolo 12.

13. Cave e discariche. Rif. Legislativo: L.R. 44/1982, D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36

13.01 Trattasi di aree di interessate da cave e discariche autorizzate e relative aree di rispetto.

Elaborato: Tavola n. 1 e 4

Norma: Articolo 13.

14. Impianti di depurazione - fasce di rispetto. Rif. Legislativo: Art. 62 D. Lgt. n. 152/2006

14.01 Trattasi di aree di sedime di impianti di depurazione autorizzati che trattino scarichi

contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, e relative aree di rispetto.

Elaborato: Tavola n. 1 e 4

Norma: Articolo 14.

15. Risorse idropotabili - fasce di rispetto. Rif. Legislativo: Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000; Art. 21 D.Lg.vo 152/06; Piano Regionale di Tutela delle Acque

15.01 Trattasi delle risorse idropotabili rientranti nella disciplina della Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000, del Decreto Legislativo n. 152/06 e del Piano Regionale di Tutela delle Acque e relative fasce di rispetto.

Elaborato: Tavola n. 1, 2 e 4

Norma: Articolo 15.

16. Infrastrutture della mobilità - fasce di rispetto. Rif. Legislativo: Codice della Strada e Regolamento di esecuzione

16.01 Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di protezione e rispetto.

Elaborato: Tavola n. 1 e 4

Norma: Articolo 16.

17. Cimiteri e fasce di rispetto. Rif. Legislativo: Art. 338 R.D. n. 1265/1934, art. 57 D. P. R. n. 285/1990 e D. Lgt. n. 166/2001

17.01 Trattasi di aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e relative fasce di rispetto.

Elaborato: Tavola n. 1 e 4

Norma: Articolo 17.

18. Impianti di comunicazione elettronica - criteri di localizzazione. Rif. Legislativo: L. R. n. 29/1993 e succ. modif. - L. R. n. 11/2004, art. 13, comma 1, lett. q) - L. n. 36/2001 - D. Lgs n. 259 del 2003 - D.P.C.M. 8 luglio 2003

18.01 Trattasi della definizione dei criteri di localizzazione e delle misure di tutela dai campi elettromagnetici generati da sorgenti della telefonia cellulare e da impianti di comunicazione elettronica.

Elaborato: Tavola n. 1 e 4

Norma: Articolo 18.

19. Individuazione dei luoghi della Grande guerra. Legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale"

19.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) indica nella Tavola n. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" e nella Tavola n. 2 "Carta delle Invarianti", gli ambiti interessati dalla presenza dei resti materiali delle opere realizzate durante la Prima guerra mondiale.

Elaborato: Tavola n. 1 e 4

Norma: Articolo 19.

20. Compatibilità geologica degli interventi edilizi. Rif. Legislativo: D.M. 14 gennaio 2008 e L. R. n. 11/2004 e successive deliberazioni di Giunta regionale

20.01 Sulla base delle analisi specialistiche, dal punto di vista applicativo per quanto riguarda la stabilità dei terreni, vi sono, in linea generale, ambiti che presentano condizioni geotecniche diverse tra loro e, pertanto, riconducibili alle categorie di cui al comma 03 del presente articolo.

Elaborato: Tavola n. 3

Norma: Articolo 20.

21. Invarianti di natura idrogeologica ed idraulica, aree a bassa trasformabilità. Corsi d'acqua pubblici, sorgenti e vegetazione ripariale

21.01 Trattasi delle aree interessate dai sedimenti dei corsi d'acqua pubblici, delle sorgenti e della relativa vegetazione ripariale.

Elaborato: Tavola n. 1, 2, 3 e 4

Norma: Articolo 21.

22. Invarianti di natura idrogeologica, aree a bassa trasformabilità. Cavità carsiche, doline, inghiottitoi, grotte. Rif. Legislativo: L. R. n. 54/1980 – Reg. reg. 1/81

22.01 Trattasi di ambiti o di elementi aventi valore naturalistico di livello regionale, quali le aree carsiche, le grotte (così come definite nell'art. 3 della Legge regionale 8 maggio 1990, n. 54, e censite nel Catasto regionale di cui alla D.G.R. 27 febbraio 1987, n. 838 e succ. modif. ed integrazioni), le arene naturali, le doline, le forre.

Elaborato: Tavola n. 2, 3 e 4

Norma: Articolo 22.

23. Icone di paesaggio. Piano di area “Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine”

23.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) recepisce le icone di paesaggio dell'Area dimostrativa del Labiolo, di Monte Corgnon, del Covolo e di Coldinechele individuate dal Piano di area e ne estende gli ambiti ai territori circostanti, pure meritevoli di tutela e valorizzazione.

Elaborato: Tavola n. 2 e 4

Norma: Articolo 23.

24. Invarianti di natura ambientale, aree a bassa trasformabilità. Aree boschive primitive

24.01 Trattasi delle zone boscate presenti dal 1886, che hanno sviluppato una buona complessità vegetazionale.

Elaborato: Tavola n. 2 e 4

Norma: Articolo 24.

25. Invarianti di natura ambientale, aree a bassa trasformabilità. Ambiti di pregio

ambientale

25.01 Si tratta di compendi territoriali ad elevata qualità ambientale, quali la Val di Nos ed altre analoghe realtà che caratterizzano il territorio comunale.

Elaborato: Tavola n. 2 e 4

Norma: Articolo 25.

26. Invarianti di natura architettonica, aree a bassa trasformabilità. Edifici storici

26.01 Trattasi del patrimonio storico ed architettonico, prevalentemente concentrato nelle aree abitate e nelle contrade.

Elaborato: Tavola n. 1 e 4

Norma: Articolo 26.

27. Invarianti di natura infrastrutturale, aree a bassa trasformabilità. Sentieri CAI (Club Alpino Italiano) e modalità "dolce".

27.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) recepisce e conduce a sistema la rete dei sentieri che percorrono l'intero territorio comunale, con particolare densità nel compendio settentrionale.

Elaborato: Tavola n. 1, 2 e 4

Norma: Articolo 27.

28. Aree soggette a dissesto idrogeologico

28.01 Trattasi delle aree di frana, di quelle soggette a valanga e/o erosione, delle aree suscettibili di fenomeni dovuti all'instabilità, nonché di quelle di cava abbandonate o dismesse.

Elaborato: Tavola n. 1, 2 e 3

Norma: Articolo 28.

29. Aree boscate o destinate al rimboschimento. Aree a bassa trasformabilità di natura ambientale. Rif. Legislativo: Art. 44, comma 10, L. R. n. 11/2004 - L. R. n. 20/2002 - L. R. n.

52/1978

29.01 Trattasi di zone coperte da vegetazione e interessate dalla presenza di alberi monumentali, oppure destinate al rimboschimento e alla ricostituzione del patrimonio vegetale comunale.

Elaborato: Tavola n. 2 e 4

Norma: Articolo 29.

30. Aree già destinate a bosco interessate da incendi. Invarianti o aree a bassa trasformabilità. Rif. Legislativo: L. 21.11.2000, n. 353 ; L. R. n. 11/2004

30.01 Trattasi di aree boschive interessate da incendi.

Elaborato: Tavola n. 3

Norma: Articolo 30.

31. Elettrodotti – fasce di rispetto. Rif. Legislativo: L.R. 27/93 e succ. modif. - L. 36/2001 - D.P.C.M. 8 luglio 2003.

31.01 Trattasi di fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti.

Elaborato: Tavola n. 1

Norma: Articolo 31.

32. Elementi di natura paesaggistica, aree a bassa trasformabilità. Coni visuali (vedute)

32.01 Trattasi dei coni visuali (vedute) di elevato valore ambientale e paesaggistico che il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua nell'ambito del territorio comunale.

Elaborato: Tavola n. 4

Norma: Articolo 32.

33. Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica. Rif. Legislativo: Art. 35 della L. R. n. 11/2004

33.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) determina l'applicazione dell'istituto della

RELAZIONE SINTETICA

perequazione urbanistica, perseguendo l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica, nonché degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali. Oltre a ciò, identifica l'equa partizione fra pubblico e privato, dei vantaggi economici derivanti dalla trasformazione della destinazione d'uso dei suoli edificabili.

Elaborato: Tavola n. /

Norma: Articolo 33.

34. Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica. Rif. Legislativo: Art. 37, L. R. n. 11/2004

34.01 La compensazione urbanistica è l'istituto mediante il quale, secondo le procedure di legge, viene permesso ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio o in caso di sua iterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione comunale dell'area oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo. Analoga compensazione urbanistica può avvenire mediante la cessione ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di una congrua volumetria di credito edilizio.

Elaborato: Tavola n. /

Norma: Articolo 34.

35. Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio. Rif. Legislativo: Art. 36 L. R. n. 11/2004

35.01 Per credito edilizio si intende l'attribuzione di una quantità volumetrica riconosciuta all'avente titolo a seguito della realizzazione di interventi di demolizione delle opere incongrue, di eliminazione di elementi di degrado o di realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale; ovvero a seguito di compensazioni urbanistiche.

Elaborato: Tavola n. /

Norma: Articolo 35.

36. Ambiti Territoriali Omogenei (ATO). Rif. Legislativo: Art. 13 L. R. n. 11/2004

36.01 Per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) s'intendono porzioni di territorio in riferimento alle quali si ritiene possano essere unitariamente considerate e risolte, in termini sistemici, pluralità di problematiche di scala urbana e territoriale, caratterizzate da specifici assetti funzionali ed urbanistici e conseguenti politiche d'intervento.

36.02 Gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) in cui è suddiviso il territorio comunale, sono individuati sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo.

36.03 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) attribuisce, all'interno degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) individuati, i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché stabilisce le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale; i parametri teorici di dimensionamento; i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi, perseguendo l'obiettivo dell'integrazione delle funzioni compatibili.

Elaborato: Tavola n. 4

Norma: Articolo 36.

37. Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola. Rif. Legislativo: Art., L. R. n. 11/2004

37.01 Ai sensi della Legge urbanistica regionale n.11 / 2004, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) ha il compito di determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c) della L. R. n. 11/2004.

37.02 Nel caso del Comune di Lusiana gli usi agricoli del suolo sono largamente assorbiti dai prati e dai pascoli montani, così come lo sviluppo delle aree edificabili non può che avvenire nei ristretti spazi disponibili all'interno delle zone pianeggianti o di fondovalle.

Per questi motivi non si è proceduto alla definizione del limite in parola.

Elaborato: Tavola n. /

Norma: Articolo 37.

38. Dimensionamento insediativo e dei servizi. Rif. Legislativo: Art. 31, L. R. n. 11/2004

38.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) determina, per gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento; i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico - ricettivi, perseguendo l'obiettivo dell'integrazione delle funzioni compatibili.

38.02 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'idonea dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso.

Elaborato: Tavola n. /

Norma: Articolo 38.

39. Criteri ed indirizzi per la trasformazione urbanistica dell'esistente, condizioni preferenziali di sviluppo insediativo ed infrastrutturale e per l'edilizia ecosostenibile. Rif.

Legislativo: L. R. n. 11/2004

39.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) detta criteri ed indirizzi per la trasformazione urbanistica dell'esistente, le localizzazioni preferenziali dei fronti di sviluppo insediativo ed infrastrutturale e per l'edilizia ecosostenibile.

Elaborato: Tavola n. 4

Norma: Articolo 39.

40. Ambiti di urbanizzazione consolidata. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004

40.01 Gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono costituiti dalle parti di territorio poste all'interno del limite fisico dell'edificato, dove i processi di trasformazione sono sostanzialmente completati.

Elaborato: Tavola n. 4

Norma: Articolo 40.

41. Limiti fisici alla nuova edificazione. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004

41.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento: alla strategia insediativa definita per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti

funzionali, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi.

Graficamente, nella "Carta della Trasformabilità", il limite fisico alla nuova edificazione viene inteso corrispondente alla base dei triangoli rossi.

Elaborato: Tavola n. 4

Norma: Articolo 41.

42. Parametri e strumenti diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004

42.01 Corrispondono alla dotazione regolamentare finalizzata al governo delle trasformazioni e degli interventi previsti dal Piano di Assetto del Territorio (PAT), con l'obiettivo di conseguire l'incremento complessivo dei valori ambientali, territoriali ed urbanistici comunali.

Ineriscono, pertanto, le tematiche dell'edificato, come quelle del territorio allo stato naturale, in una visione di ricomposizione ambientale dei contesti degradati, di sostenibilità e compatibilità delle nuove trasformazioni, nonché di durezza degli esiti degli interventi.

Elaborato: Tavola n. 4

Norma: Articolo 42.

43. Aree di riqualificazione e riconversione

43.01 Si tratta di alcuni siti comunali caratterizzati da fenomeni antropici che hanno determinato la degradazione degli stessi.

Elaborato: Tavola n. 4

Norma: Articolo 43.

44. Servizi ed attrezzature di interesse comune

44.01 Rappresentano le zone del territorio comunale da destinare ad attrezzature e servizi pubblici. In taluni casi, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) ne registra la sussistenza territoriale; in altri, le individua *ex novo* per dotare la Comunità dei servizi e delle attrezzature di cui necessita, oltre che per soddisfare il dettato della L. R. n. 11/2004 in termini di standard urbanistici.

Elaborato: Tavola n. 4

Norma: Articolo 44.

45. Comprensori per gli sport invernali e la mountain - bike

45.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) definisce territorialmente gli ambiti del comprensorio sciistico comunale.

Definisce le principali attrezzature funzionali e quantifica le possibili realizzazioni volumetriche in termini edilizi.

Le differenti volumetrie ammissibili sono compendiate nella tavola del dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio (PAT), che individua le potenzialità edificatorie.

Elaborato: Tavola n. 4

Norma: Articolo 45.

46. Ambiti cui attribuire specifiche destinazioni d'uso. "T" Turistico

46.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) attribuisce la specifica destinazione d'uso "T" turistico all'area interna all'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) n. 10 "Sistema montano di tutela e fruizione ricettiva, ricreativa e sportiva".

46.02 In tal modo segnala la necessità di una specifica realizzazione di condizioni ambientali, edilizie e di servizio miranti a facilitare lo sviluppo di tale settore dell'economia, nel rispetto delle emergenze ambientali proprie dell'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) n. 10.

46.03 Prioritario risulterà, pertanto, il conseguimento degli obiettivi della tutela e della valorizzazione delle risorse ambientali, unitamente a quelli della realizzazione di strutture atte ad erogare servizi di tipo turistico-ricettivo.

46.04 Solo in tal modo può essere inteso compatibile un utilizzo antropico nei confronti di un sito che il medesimo Piano di Assetto del Territorio (PAT) iscrive nel novero delle invariante urbanistiche.

Elaborato: Tavola n. 4

Norma: Articolo 46.

47. Ambiti per la formazione dei Parchi e delle riserve naturali di interesse comunale. Rif.

Legislativo: L. R. 16.08.84 n. 40, art. 27 - Art. 13, comma 1, lett. b), c) ed e) della L. R. n. 11/2004

47.01 Sono zone che per la loro localizzazione e limitata alterazione antropica o per i valori ambientali o storico testimoniali che le caratterizzano, costituiscono elementi centrali del progetto di tutela e di riequilibrio dell'ecosistema comunale e costituiscono gli ambiti preferenziali per l'istituzione di parchi e/o riserve naturali di interesse comunale.

Elaborato: Tavola n. 4

Norma: Articolo 47.

48. Edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale, pertinenze scoperte da tutelare e contesto figurativo. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/04, art. 40, comma 4.

48.01 Trattasi degli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale con relativo contesto figurativo, esistenti nell'ambito del territorio comunale.

Elaborato: Tavola n. 4

Norma: Articolo 48.

49. Strutture di proprietà comunale. Malghe

49.01 Costituiscono una parte importante del demanio comunale e sono utilizzate per le finalità funzionali all'alpeggio, alla produzione agricola ed a forme compatibili di ospitalità di tipo agriturismo.

49.02 Al contempo, costituiscono beni immobiliari pubblici bisognosi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, in taluni casi, di ampliamento dei volumi esistenti.

Elaborato: Tavola n. 4

Norma: Articolo 49.

50. Zona agricola di ammortizzazione e transizione. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004

50.01 Trattasi di zone agricole poste tra il perimetro dell'edificato ed il restante territorio rurale, nei confronti del quale costituiscono un elemento di filtro e di difesa dei parametri ambientali che lo caratterizzano.

Data la vicinanza ai fenomeni antropici, queste zone agricole sono sottoposte a particolare tutela e, laddove necessario, ad interventi di mitigazione delle criticità in atto.

Elaborato: Tavola n. 4

Norma: Articolo 50.

51. Rete ecologica locale. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004

51.01 La rete ecologica è data dall'insieme delle aree e delle fasce caratterizzate da vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, tra loro connesse, in modo da garantire la continuità degli habitat vegetali e animali sul territorio.

51.02 Essa è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire: sorgenti di diffusione per elementi di interesse ai fini della biodiversità, fasce di appoggio alle matrici naturali primarie e gangli primari e secondari.

51.03 Viene intesa in aderenza a quanto determinato in sede di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Vicenza.

Elaborato: Tavola n. 4

Norma: Articolo 51.

52. Infrastrutture della mobilità: sedi viarie principali e di progetto. Viabilità e parcheggi all'interno delle contrade

52.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) riserva particolare attenzione nei confronti delle sedi deputate alle differenti forme della mobilità. In primo luogo quella carrabile, risultando assente quella su ferro. Ma anche quelle destinate ad ospitare i ciclisti e i podisti, unitamente ai percorsi pedonali.

52.02 Al fine della selezione dei flussi di traffico carrabile che interessano in modo disordinato soprattutto il territorio comunale, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) considera l'ipotesi di realizzazione di segmenti viari esterni al centro del Capoluogo, a Pozza in direzione di Conco, e la sistemazione ed adeguamento della viabilità in località Sasso oltre che degli assi prioritari individuati in cartografia.

Elaborato: Tavola n. 4

Norma: Articolo 51.

53. Infrastrutture della mobilità: percorsi storico-naturalistici, ciclo pedonali e per mountain bike. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004

53.01 Trattasi delle aree interessate dai percorsi podistici e dalle piste ciclabili. Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) definisce i relativi tracciati come indicazione per la pianificazione di livello inferiore.

Elaborato: Tavola n. 2 e 4

Norma: Articolo 53.

54. Sedimi per lo sviluppo di impianti di risalita, per nuove piste per lo sci di fondo e per eventuali stazioni di servizio e collegamento

54.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) prevede la realizzazione di un efficiente ed esteso sistema sciistico comunale.

L'organicità di percorsi e servizi impone la realizzazione di luoghi di scambio e collegamento, oltre che di servizi qualificati per l'utenza.

Elaborato: Tavola n. 4

Norma: Articolo 54.

55. Ambiti per i servizi e le attrezzature per gli sport invernali

55.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) prevede la messa a disposizione dei servizi caratterizzanti i sistemi estivo e invernale, per l'esercizio delle attività sportive e ricreative, nonché puntuali volumetrie, in modo da rendere l'offerta rispondente alle esigenze della domanda.

Questi volumi risultano indicati nella Tavola del dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

Elaborato: Tavola n. 4

Norma: Articolo 55.

56. Zone a prevalente destinazione agricola. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004

56.01 Trattasi delle zone a prevalente destinazione agricola, poste al di fuori degli ambiti di tutela dei parchi o per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale.

Elaborato: Tavola n. /

Norma: Articolo 56.

57. Prevenzione dall'inquinamento luminoso. Rif. Legislativo: L.R. 22/1997

57.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) riconosce la validità delle azioni di prevenzione dell'inquinamento luminoso, ovvero delle forme di irradiazione di luce artificiale rivolte direttamente o indirettamente verso la volta celeste.

Elaborato: Tavola n. /

Norma: Articolo 57.

58. Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive.

Rif. Legislativo: Art.13, comma 1, lett. n), L. R. n. 11/2004

58.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive per le Varianti di cui al D. P. R. n. 447/98, quelli contenuti nella Circolare Regionale n. 16 del 30 luglio 2001: "Sportello Unico per le attività produttive (artt. 2 e 5 del D. P. R. n. 447/1998). Indirizzi in materia urbanistica." in quanto applicabili per effetto delle disposizioni introdotte dalla L. R. n. 11/2004 e dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

58.02 Per le Varianti che comportino modificazioni al Piano di Assetto del Territorio (PAT), si coordinano le procedure previste dagli articoli 2 e 5 del D. P. R. n. 447/1998, con quelle di variazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) mediante procedura concertata, secondo il combinato disposto dell'art. 14, comma 10 e dell'art. 15 della L. R. n. 11/2004.

Resta, in ogni caso, la necessità di integrare la documentazione progettuale ed il procedimento con gli obblighi conseguenti alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante proposta e di verifica della sostenibilità ambientale di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e relativa normativa di recepimento.

58.03 Per i progetti che comportino modificazioni al Piano degli Interventi (PI), previo diniego, allorché la richiesta sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti

RELAZIONE SINTETICA

produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il Responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una Conferenza dei servizi, disciplinata dall'articolo 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per le decisioni del caso, dandone contestualmente pubblico avviso preventivo almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

58.04 Alla Conferenza dei servizi può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale, previa motivata richiesta scritta da presentare al Protocollo comunale entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

58.05 Qualora l'esito della Conferenza di servizi sia favorevole alla variazione del Piano degli Interventi (PI), la determinazione costituisce adozione di Variante al Piano degli Interventi (PI), alla quale si applica la procedura di cui all'art. 20, comma 3 della L. R. n. 11/2004.

58.06 Sulla Variante, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo, si pronuncia definitivamente, entro sessanta giorni, il Consiglio Comunale.

Elaborato: Tavola n. /

Norma: Articolo 58.

59. Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano di Assetto del Territorio (PAT), in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Rif. Legislativo: Direttiva comunitaria 2001/42/CE

59.01 In attuazione dell'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del piano medesimo, al fine di individuare, tempestivamente, gli impatti imprevisi ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

Elaborato: Tavola n. /

Norma: Articolo 59.

60. Regime giuridico delle opere oggetto di sanatoria edilizia (Condominio edilizio)

60.01 Il rilascio della sanatoria edilizia (Condominio edilizio), se da un lato rende legittimo l'edificio che era, strutturalmente e funzionalmente, abusivo; dall'altro non conferisce nessun ulteriore

automatico beneficio o vantaggio, attuale o potenziale.

60.02 In particolare, con la sanatoria edilizia non è automaticamente variata la destinazione urbanistica del terreno dove insiste l'edificio condonato e nemmeno può ritenersi mutata la relativa normativa urbanistica.

Elaborato: Tavola n. /

Norma: Articolo 60.

61. Applicazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), criteri e limiti entro i quali il Piano degli Interventi (PI) può modificarlo senza che sia necessario procedere ad una Variante

61.01 L'articolazione delle determinazioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT) può attuarsi dal Piano degli Interventi (PI) in unica soluzione oppure mediante stralci rispettosi dei criteri di omogeneità degli interventi e di coerenza con le linee strutturanti gli strumenti territoriali ed urbanistici di livello superiore.

61.02 Ai sensi del comma 5, art. 48 della L. R. n. 11/2004, a seguito dell'entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente acquista il valore e l'efficacia di Piano degli Interventi (PI), per le parti compatibili con il Piano di Assetto del Territorio (PAT) medesimo.

61.03 Ai sensi del comma 11, art. 14 della L. R. n. 11/2004, l'entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio (PAT) comporta la decadenza dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) vigenti, limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che per i piani di iniziativa pubblica e/o convenzionati in cui i lavori siano iniziati e siano rispettati i termini previsti per la loro ultimazione.

61.04 L'entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio (PAT) comporta la decadenza dei titoli abilitativi e delle Denunce di Inizio Attività (DIA) con esso incompatibili, salvo che, a quella data, i lavori non siano già iniziati e successivamente siano conclusi nei termini di validità del provvedimento abilitativo stesso.

61.05 L'adozione e l'entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio (PAT) comportano l'obbligo di rinnovo dell'accertamento di conformità delle opere e dei lavori pubblici:

- a) per i/le quali non sia stato approvato, a quella data e nei modi di legge, il progetto definitivo;
- b) per i/le quali non sia stato confermato l'inserimento nel Programma triennale delle opere pubbliche.

61.06 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 della L. R. n. 11/2004, il Piano degli Interventi (PI) o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in Variante al Piano degli Interventi

RELAZIONE SINTETICA

(PI), possono modificare il Piano di Assetto del Territorio (PAT) senza che sia necessario procedere ad una Variante allo stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

a) per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, purché tali modifiche non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal Piano di Assetto del Territorio (PAT), nonché il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

b) Per consentire lo spostamento di volumi tra differenti Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) del Piano di Assetto del Territorio (PAT), nell'ordine massimo del 10% del volume attribuito a ciascun Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) dal dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

c) Per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia subordinata dalle norme all'approvazione di una Variante di adeguamento e sempre che la Variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

d) Per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste dal D. P. R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – e dalla L. R. 7 novembre 2003, n. 27 - "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", sempre che la Variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

e) In tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme ed atti di pianificazione di livello superiore e dalle presenti Norme Tecniche.

61.07 I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti Norme Tecniche, nel caso di variazione e/o sostituzione, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente, senza necessità di alcun procedimento di Variante.

In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al Piano di Assetto del Territorio (PAT) i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della relativa Variante di adeguamento.